Codice A1814A

D.D. 28 settembre 2015, n. 2335

Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica e opere di difesa spondale del Torrente Caramagna in Comune di Prasco (AL). Richiedente: Comune di Prasco (AL).

In data 27/07/2015 il Comune di Prasco (AL) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per i lavori di sistemazione idraulica e opere di difesa spondale del Torrente Caramagna, intervento finanziato a seguito degli eventi alluvionali di Ottobre – Novembre 2014 con il programma adottato con O.C. n. 2/A18.000/217 in data 01/04/2015.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato geom. Paolo De Cerchi, datati luglio 2015, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui sopra.

Il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato dal Comune di Prasco con D.G.C. n. 28 del 24/07/2015.

In data 08/07/2015 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionario del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:

- 1. una platea in massi naturali a valle della soglia esistente, con una lunghezza di mt 8,00 e un taglione di valle;
- 2. il posizionamento di massi naturali al piede della traversa esistente per tutta la larghezza dell'alveo e con lunghezza di circa mt. 2,00;
- 3. una scogliera in massi in sponda sinistra di lunghezza di mt. 18,00 ed altezza variabile di mt. 2,50/3,00;
- 4. una scogliera in massi in sponda destra di lunghezza di mt. 31,00 ed altezza variabile di mt. 2,50/3,00;
- 5. il decespugliamento e il taglio degli alberi in un tratto di corso d'acqua che si estende per mt. 60 a monte e mt 50 a valle della traversa esistente;
- 6. la risagomatura dell'alveo e il ripristino sezioni di deflusso in area interessata da fenomeno franoso;

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

- Tutte le scogliere dovranno essere fondate ad una profondità di almeno m. 1,00 al di sotto della quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate.
- Il taglione di valle della platea in massi lapidei dovrà essere approfondito ad almeno 1,5 metri in modo da assicurare un ammorsamento sul fondo sufficiente ad evitarne lo scalzamento.
- Le parti terminali delle scogliere dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate nelle sponde esistenti, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente.
- Nel tratto a valle della soglia esistente, nelle sezioni d'alveo oggetto di risagomatura (1° intervento), non dovrà essere modificata la quota attuale del fondo alveo.
- Il profilo dell'alveo, nel tratto oggetto di risagomatura, dovrà essere raccordato con il tratto, di valle, non interessato dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso.
- Non dovranno essere eseguiti rialzi di sponda.
- Nell'intervento 2 dovranno essere evitati scavi al piede della scarpata che costituisce la sponda sinistra, mantenendo in posto il materiale a protezione della sponda stessa e non dovrà essere modificata la quota attuale del fondo alveo.
- Il taglio di essenze arboree sulle sponde, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe, ai sensi dell'art. 96, lett. C del R.D. 523/1904.

• Il materiale proveniente dal taglio della vegetazione non dovrà essere depositato in alveo o sulle sponde, ma dovrà essere rimosso per non creare disordine idraulico. Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Prasco, ad eseguire l'intervento in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- 3) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 5) la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- 7) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 8) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n. 5 del 04/05/2012 ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Arch. Mauro FORNO